

STATUTO

MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GUARDIA SANFRAMONDI BN
VIA PARALLELA SNC
Numero REA: BN - 115563
Codice fiscale: 01379070624
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 40175 di rep., n. 22298 di racc.

"MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, la Società cooperativa denominata

"MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La società ha sede nel Comune di Guardia Sanframondi, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 11-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo

La cooperativa esalta la centralità della persona.

La cooperativa ha quale scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991, e la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991 e della legislazione corrente e vigente e sue successive modifiche.

In tal senso e coerentemente allo scopo la cooperativa si propone di raggiungere le proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di fasce deboli, ed attraverso la realizzazione e/o la gestione di attività produttive finalizzate all'inserimen-

	to sociale e lavorativo di persone svantaggiate.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. Articolo 4 - Oggetto sociale La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ed in riferimento allo scopo ed alle proprie finalità, si propone di promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare, e sostenere ogni iniziativa utile a favorire, in via primaria ma non esclusiva, il supporto dei bisogni di persone a rischio di esclusione sociale e/o quanti altri possano essere riconosciuti in stato di emarginazione, declinando in tal senso servizi ed attività di tipo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti e dirette a facilitare l'inserimento nella vita sociale attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, ex tossicodipendenti, giovani ed anziani. In tal senso, la cooperativa assume e fa esplicito riferimento alle direttive della Unione Europea in materia, alla legislazione nazionale e regionale corrente e vigente, alla Legge 328/00 e successive modifiche, alla pianificazione degli interventi e delle politiche sociali emanati ed attuati dagli organi ed istituzioni competenti, dai piani socio-sanitari, dagli ambiti e Piani Sociali territoriali. A tal fine, la cooperativa si prefigge di: - promuovere l'esercizio dei diritti civili fondamentali; - favorire la valorizzazione individuale della persona nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche; - ideare e strutturare servizi che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita, promuovendo il rispetto totale della persona in tutti i suoi ambiti di vita; - impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi, pratiche e stili di vita che producono esclusione e sofferenza; - collaborare alla messa a punto di pratiche e buone pras-	

	si per contrastare la cultura della violenza;	
	- elaborare strategie di intervento flessibile; - prevenire e superare ogni forma di emarginazione nei confronti di soggetti in stato di difficoltà; - offrire opportunità di lavoro ai soggetti che non riescono ad inserirsi nei circuiti produttivi "normali"; - rispondere ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza, degli adulti e degli anziani, ponendo particolare attenzione alle problematiche dell'emarginazione; - realizzare valide esperienze di accoglienza ed educazione per minori, genitori, donne, e famiglie in difficoltà; - contrastare qualsiasi forma di violenza, sopraffazione e abuso nei confronti di donne e minori; - promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; - realizzare attività rivolte a contrastare la prostituzione coatta; - realizzare attività per la prevenzione e l'assistenza in caso di abuso, di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenze nei confronti dei minori; - favorire e realizzare attività tese al recupero della dignità e dell'autonomia delle donne e dei minori accolti; - promuovere attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità responsabile; - sperimentare e promuovere l'innovazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; - promuovere iniziative per il miglioramento della fruizione dell'ambiente e dell'ambiente urbano e naturale; - contribuire alla diffusione territoriale della cultura dell'affido, ponendosi come mediatore tra famiglia di origine e famiglia affidataria o adottiva; La cooperativa si orienta verso tali scopi e persegue il conseguimento delle proprie finalità, gestendo stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, la realizzazione di attività, mezzi e servizi rivolti a privati, imprese e non, Enti Pubblici, Comuni, Province, Regioni e ASL, e/o loro aggregazioni di secondo livello, che hanno per oggetto: - la realizzazione e la gestione di strutture di prima accoglienza; - la conduzione e la gestione di centri diurni e/o di strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di accoglienza e socializzazione; - la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a centri antiviolenza e di case di ospitalità per donne in difficoltà che abbiano subito violenze e per i loro figli; - la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a	

	servizi per l'infanzia;	
	- la attivazione, la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a casa-famiglia, comunità di accoglienza, comunità alloggio, educative e terapeutiche per minori a rischio, in condizioni di forte disagio, che garantiscano ospitalità, mantenimento, protezione e progettualità educativa finalizzata; - la conduzione e la gestione di strutture residenziali pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi per gli anziani; - la realizzazione e la gestione di centri polifunzionali, di aggregazione e culturali; - la promozione e la realizzazione di servizi per un'efficace prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale dei minori, anche mediante il potenziamento dei servizi di rete per interventi domiciliari, educativi, territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento; - la realizzazione e la gestione di servizi educativi e ricreativi, di attività di laboratorio, doposcuola e ricreative nelle proprie strutture ed all'aperto, per il tempo libero e per i periodi di sospensione delle attività didattiche; - attività e servizi di riabilitazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno, e riabilitazione per anziani, persone con disabilità, portatori di handicap grave, persone con esperienze di malattia mentale, in collaborazione con le famiglie e le altre strutture pubbliche e private; - servizi di assistenza domiciliare educativa rivolti ai minori e famiglie in difficoltà; - la realizzazione e la gestione di centri di consulenza finalizzati all'assistenza psicologica, legale e sociale dei minori, delle donne e delle famiglie in difficoltà; - servizi di assistenza ai tossicodipendenti; - la gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali, teatrali, di attività psicomotorie e/o di danza, informatiche, sia individuali che di gruppo; - l'istituzione di corsi didattici presso ospedali, case di cura, penitenziari e altri centri di accoglienza; - promuovere, realizzare e condurre esperienze e corsi di orientamento e di formazione professionale, nell'ambito e nel rispetto delle norme e procedure regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia; - promuovere la formazione, la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli operatori pubblici, privati e del	

	volontariato;	
	- la realizzazione e la gestione di attività turistiche, gite, viaggi, soggiorni estivi ed invernali, itinerari culturali e attività sportive, rivolte particolarmente ai minori ed a soggetti svantaggiati; - la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo "ostello" con particolare riguardo alle fasce di turismo sociale, giovanile ed a basso reddito, al fine di favorire le inter-relazioni sociali e culturali, l'amicizia e la solidarietà, l'interscambio culturale; - la fornitura di servizi e attività rivolte al sostegno e sviluppo al turismo, alla fruizione dei beni storici, artistici e culturali ed alla valorizzazione e tutela ambientale; - la fornitura di servizi turistici integrati (informazioni, visite guidate), in rapporto con Enti, aziende, associazioni; - la fornitura di servizi di marketing turistico, anche attraverso la gestione e l'uso di strumenti informatici e reti telematiche, Internet, ecc.; - la creazione, la conduzione e la gestione di strutture e servizi da destinare ad attività e centri per convegni, per la convegnistica specializzata e la formazione, riunioni, esposizioni temporanee, con o senza servizi di ristoro annessi; - la conduzione e la gestione di strutture pubbliche e/o private, proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al turismo e di accoglienza di tipo alberghiero residenziale; - la conduzione e la gestione di strutture, proprie o di terzi, con offerta di servizi di ristoro, bar-caffetteria e di relax; - la conduzione e la gestione di strutture, proprie o di terzi, con offerta di servizi di ristorazione tradizionali e/o di tipo "tipico" con particolare rilievo ed attenzione alla valorizzazione della tradizione e cultura gastronomica regionale; - promuovere, condurre, gestire e sostenere l'acquisizione (tramite acquisto, appalto, affitto, fabbricazione, ristrutturazione) di agenzie di viaggi, campeggi, ostelli, villaggi turistici, stabilimenti balneari, palestre, piscine, centri di benessere, ristoranti, trattorie, bar, aziende agricole per la produzione di derrate da consumare negli esercizi di gestione, nonché gestire direttamente impianti per conto dei soci, svolgendo tale attività senza fini speculativi e con lo scopo di migliorare e qualificare l'attività turistica degli associati; - fornire servizi finalizzati allo sviluppo e promozione turistica attraverso l'organizzazione e/o la conduzione, e/o la gestione di agenzie di viaggio;	

	- fornire e realizzare servizi integrativi e di incoming turistico, rivolti a facilitare l'offerta turistica territoriale a favore di persone e turisti con bisogni speciali. - promuovere, coordinare, sostenere, organizzare, gestire manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi, turistici, ricreativi in genere: allestimento, arredamento e preparazione di mostre, padiglioni e stands fieristici anche attraverso l'acquisizione temporanea e/o per conto dei soci, di impianti e di quant'altro possa contribuire a migliorare l'attività degli associati; - promuovere, coordinare, sostenere, organizzare, gestire eventi culturali (concerti, letture, conferenze, presentazioni di libri, mostre ed esposizioni, ricerche letterarie, storiche, storico-artistiche, musicali ecc.); - progettare e realizzare siti Internet, fornendo tutti i servizi di assistenza e di consulenza inerenti tale attività; - fornire servizi editoriali (battitura di testi, correzione di bozze, sbobinatura di nastri, impaginazione grafica di ogni tipo di pubblicazione ecc.); - fornire servizi di traduzioni e corsi di lingue; - promuovere e organizzare itinerari turistico-culturali orientati a finalità didattiche, con riferimento agli aspetti storico-culturali, ambientali, artistici, gastronomici ed economici del territorio; - assumere servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione presso Enti, Aziende Pubbliche e Private, Uffici ed Ambulatori; - assumere lavori di pulitura, di giardinaggio, manovalanza, facchinaggio, traslochi, manutenzione presso Enti, aziende pubbliche e private, uffici ed ambulatori; - assumere servizi di spazzamento, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, trasporto a discarica; - gestire servizi di trasporto, anche funebre, per privati ed Enti pubblici; - assumere lavori di allestimento, realizzazione, riutilizzo, tutela e custodia di beni ambientali, naturali e culturali; - gestire servizi di trasporto per privati ed Enti pubblici; - gestire servizi di trasporto infermi; - svolgere attività artigianali specializzate e di manovalanza in proprio e per conto di chiunque, comprese le aziende pubbliche, a livello di creazione, produzione e commercializzazione; - gestire mense di Enti pubblici o prestare attività connesse o collegate, nonché compiere attività complementari ed affini previste negli scopi sociali; - gestire aziende agricole, zootecniche e agrituristiche. - mantenere boschi e verde di proprietà pubblica e privata, svolgendo anche le operazioni preliminari alla vendita	

	del materiale legnoso;	
	- mantenere e gestire macelli pubblici e privati e tutte le attività connesse; - mantenere e gestire cimiteri comunali per conto di Enti Pubblici; - mantenere e gestire strade comunali e provinciali per conto di Enti Territoriali; - mantenere e gestire impianti di depurazione delle acque di Enti Pubblici e Privati; - mantenere e gestire impianti sportivi di Enti Pubblici e Privati; - mantenere e gestire impianti di pubblica illuminazione; - costruire, gestire e mantenere impianti di gas metano, acquedotti e fognature; - la lavorazione di infissi, la produzione di carpenteria e quella di elementi lavorati per le industrie di manufatti e per l'edilizia; - lo stampaggio, assemblaggio e montaggio di particolari ferrosi e plastici; - la produzione di manufatti sia ferrosi che plastici o di legno e la loro rifinitura e commercializzazione; - la raccolta, in modo differenziato e non differenziato, l'acquisto, il trasporto, in conto proprio ed in conto terzi, lo stoccaggio, provvisorio e/o definitivo, la cernita, l'inertizzazione, la sterilizzazione, lo smaltimento, la trasformazione, la selezione, la pressatura, la lavorazione, l'imballaggio, il riciclo, il riuso, la vendita e la distruzione, anche per conto terzi, di: • rifiuti solidi urbani; rifiuti speciali assimilabili agli urbani; • rifiuti speciali; • rifiuti urbani pericolosi; • rifiuti tossici e nocivi; • rifiuti ospedalieri, di laboratorio e simili; • rifiuti radioattivi; • carta, vetro, alluminio, ferro, plastica, stracci, legno, pile, batterie esaurite, farmaci scaduti, prodotti etichettati e/o di cui al d.p.r. n. 915/82; • olii minerali e vegetali, anche esausti; • qualsiasi altro tipo di rifiuto diversamente classificato, riciclabile e non; - l'intermediazione ed il commercio di rifiuti, con e senza detenzione degli stessi, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive Modificazioni; - il lavaggio cassonetti r.s.u.; - il lavaggio, innaffiamiento strade; - la Produzione di combustibili da rifiuti (c.d.r. e/o c.s.s.) mediante recupero di rifiuti speciali non pericolosi; - bonifiche ambientali e non, di siti e beni contenenti amianto ed altri materiali, coibentazioni, ricoibentazioni;	

		- la realizzazione, gestione, concessione in gestione a terzi di impianti di compostaggio e di lombricoltura, nonché la commercializzazione dei prodotti da essi derivati; - il noleggio a terzi di attrezzature, impianti, automezzi e mezzi meccanici; - la riattivazione e gestione di impianti fognari, pozzi in genere, impianti di sollevamento acque, la pulizia di fognature, alvei e canali, la manutenzione di serbatoi; - spurghi civili ed industriali; - l'attività di difesa antiparassitaria, anticrittogamica e di potatura del verde, giardinaggio sia pubblico che privato; - la costruzione, manutenzione e gestione di inceneritori ed impianti di discarica e/o stoccaggio, cernita, compostaggio, distruzione o trasformazione dei rifiuti; - interventi per l'asportazione di materiale pericoloso su rotabili e gommati, ferroviari e non; - attività di logistica in conto proprio e di terzi (magazzinaggio); - l'acquisto, vendita, gestione e costruzione di impianti di depurazione e la loro manutenzione; - l'attività di rottamazione; - l'attività di pulizia dei locali pubblici e privati; - l'attività di spazzamento manuale e/o meccanico e di bonifica di strade, di piazze, di suoli e di spazi pubblici e privati; - servizi di derattizzazione e disinfestazione per privati ed enti pubblici; - l'attività edilizia in genere, l'assunzione da pubbliche amministrazioni e da privati di appalti per lavori edili, civili, industriali e stradali di qualsiasi natura; - Costruzione, riparazione, ristrutturazione, recupero, manutenzione e commercializzazione di fabbricati e prefabbricati leggeri e pesanti in proprio o per conto terzi; - acquisto, vendita, lottizzazione di suoli con realizzazione delle relative infrastrutture; - realizzazione, manutenzione e gestione di acquedotti, elettrodotti, metanodotti e linee telefoniche, infrastrutture stradali, segnaletica stradale, reti fognarie, impianti elettrici, di riscaldamento, impianti idraulici, impianti di erogazione del gas, impianti telefonici e di illuminazione di Strade; - Costruzione e gestione di parchi, parchi giochi e verde attrezzato, impianti sportivi e la loro manutenzione; - attività di pitturazione; - organizzazione e gestione di centri nei quali professionisti abilitati per lo svolgimento della propria attività effettuano analisi chimiche di acqua, aria e suolo; - realizzazione e gestione di alberghi, impianti termali, ristoranti, mense e spacci aziendali per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e/o superalcoliche;

	- attività di rilevamento su fabbricati e monumenti storico-artistici danneggiati da inquinamento e successivo restauro chimico-meccanico; - attività di adeguamento ambientale, di demolizione, ristrutturazione e ripristino di fabbricati; - attività di ricerca ed esecuzione di interventi sulla riforestazione e difesa arborea; - trattamenti ignoritardanti, linee frangifuoco, attività di protezione in montagna, con personale e attrezzature, automezzi o altri mezzi antincendio; - attività di antincendio; - gestione di impianti televisivi e radiofonici; - attività di ricerche e studi su nuovi processi industriali e non mirati alla tutela ambientale ed al risparmio energetico; - formazione teorico-operativo di tutte le figure professionali chiamate ad assolvere funzioni nel campo della prevenzione e salvaguardia ambientale; - corsi di formazione professione per operatori in tutti i settori di attività; - trasporto e fornitura di acque potabili e non. - esercizio e gestione di impianti di produzione combinata e distribuzione di energia elettrica e di calore nei limiti della normativa vigente; - acquisto o vendita di energia elettrica da e a terzi nei limiti della normativa vigente. - gestione in appalto e/o affidamento delle attività di formazione, elaborazione e gestione dei dati finalizzati alla riscossione dei tributi di enti pubblici e/o loro consorzi e dei canoni dei servizi resi da Enti pubblici e privati e/o loro consorzi attraverso la bollettazione e la riscossione dei canoni relativi; - spedizione e autotrasporto di merci per conto di terzi con automezzi propri o di terzi, il rimessaggio e la riparazione di automezzi, la riparazione; - assistenza, montaggio e smontaggio di parti di ricambio per autoveicoli e veicoli a motore in genere; - attività di manutenzione e riparazione meccanica di autoveicoli di qualsiasi genere; - attività di officina meccanica, mecatronica per autoveicoli, autocarri e veicoli in genere. - attività di gommista, riparazione e sostituzione di pneumatici; - attività di manutenzione e riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli ; - attività di manutenzione e riparazione di carrozzerie di autoveicoli di qualsiasi genere. - attività di manutenzione e riparazione degli interni di autoveicoli di qualsiasi genere; - attività di soccorso stradale in genere, compresa la ripu-	

litura del manto stradale con rimozione dei veicoli incidentati, merci e cose trasportate.

- erogazione di servizi e imbustamento e postalizzazione;
- servizi di assistenza per l'utilizzo delle apparecchiature per il rilevamento delle velocità nella circolazione stradale ivi compreso lo sviluppo e stampa dei rilievi fotografici, la gestione dei dati e la prestazione dei servizi di predisposizione compilazione e consegna modulistica tecnica e amministrativa relativo a detto servizio, l'esercizio delle attività di recupero crediti per conto di enti pubblici, anche territoriali, e privati, ai sensi della legge n.265 del 22 novembre 2002.
- gestione di parcheggi sia privati che pubblici, sia in proprio sia per conto di enti pubblici e/o privati;
 - ideazione, progettazione e organizzazione di sistemi di raccolta e trattamento rifiuti.
 - movimento terra.
 - noleggio autoveicoli con o senza conducente.
 - gestioni cimiteriali nei limiti della normativa vigente.
- attività di censimento, geolocalizzazione, certificazione, lettura, bollettazione dei canoni idrici, Tarsu e qualsiasi altra attività necessaria;
 - gestione, elaborazione dati per le attività economiche e produttive di beni e servizi (SUAP).

La cooperativa inoltre può:

- indire conferenze, incontri, seminari, mostre avvalendosi dei mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali;
- promuovere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- promuovere attività di sensibilizzazione del territorio e delle istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e disponibilità nei confronti delle problematiche dei soggetti svantaggiati;
- contribuire alla ricerca ed alla divulgazione per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione e di informazione (audio, video e/o multimediale, seminari, dibattiti, conferenze, convegni di studio, ricerca, pubblicazioni scientifiche e divulgative anche periodiche, mostre, attività formative e di riqualificazione professionale, ecc.), dei problemi riguardanti i soggetti e le persone in difficoltà;
- collaborare alla promozione e allo sviluppo del movimento cooperativo, integrando in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni e centrali frutto dell'associazionismo cooperativo;

	- partecipare a Cooperative sociali, per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività; - svolgere ogni attività che possa ritenersi conciliabile con le finalità sociali, anche se non specificamente menzionata. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III SOCI Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci: - tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; - i cittadini della comunità europea ed i cittadini stranieri questi ultimi purché in regola con la legislazione vigente in materia; - le persone svantaggiate e le fasce a rischio che aspirino a reinserirsi nel mondo del lavoro; - le persone fisiche che prestino la loro attività gratuitamente e volontariamente esclusivamente per fini di solidarietà; - le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività svolte dalle cooperative sociali. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente. Si considerano persone svantaggiate gli invalidi civili, fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto	

salvo il diritto alla riservatezza.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Gli aspiranti soci devono riportare nella propria richiesta di ammissione l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione, nonché di eventuali esperienze in qualità di socio cooperatore in cooperative affini o similari.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui al precedente articolo.

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 3, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-

li coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

II socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci .

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

II passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non

previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, con l'indicazione della persona fisica deputata alla rappresentanza nella Cooperativa;
- c) ogni altro documento che l'Organo amministrativo ritiene necessario e che abbia richiesto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- delle quote sottoscritte;
- della eventuale tassa di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti

del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre, salvo i limiti della vigente normativa, opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

II pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice

	civile.
	II socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. TITOLO IV SOCI SOVVENTORI Art. 16 (Soci sovventori) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 100,00. Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. II socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Art. 19 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano un numero di voti proporzionale al numero di quote sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

II socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

II provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. II provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

II progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 24 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al limite previsto dalla vigente normativa;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. Art. 24 (Ristorni) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: • erogazione diretta; • aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; • emissione di quote di sovvenzione. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. TITOLO VI ORGANI SOCIALI Art. 25 (Organi) Sono organi della Società: a) l'Assemblea dei soci; b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei sindaci, se nominato. Art. 26 (Assemblea) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun socio almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) L'Assemblea: 1) approva il bilancio e destina gli utili;	
--	--	--

	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; 6) approva i regolamenti interni; 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. II verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Art. 29 (Votazioni) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Art. 30 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-

scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti stabilito dall'Organo amministrativo nella delibera di ammissione in base al grado di partecipazione al raggiungimento degli scopi mutualistici e sociali.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci.

II socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

II Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Al Consiglio di Amministrazione spettano, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- redigere i bilanci;

- redigere annualmente la relazione sull'andamento della gestione sociale, nonché illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, e valutare sulla pertinenza dell'attività svolta rispetto allo scopo sociale;

- predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

- deliberare circa l'estinzione del rapporto sociale limitatamente ad un socio;

- deliberare circa la stipula di atti e contratti di ogni genere, inerenti l'attività sociale; tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, gli appalti, l'assunzione di mutui anche ipotecari, la costituzione, la modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, la rinuncia alle ipoteche legali;

- deliberare l'adesione ad organismi consortili o federativi;

- assumere e licenziare il personale della Società Cooperativa, fissandone le relative mansioni e retribuzioni.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza

e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi (se presenti) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dall'Assemblea, in occasione della nomina o con apposita deliberazione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

I soci possono, altresì, accantonare a favore degli stessi amministratori somme a titolo di indennità per la cessazione della carica, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-

	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Art. 38 (Collegio sindacale) Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea . Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. TITOLO VII CONTROVERSIE Art. 39 (Clausola arbitrale) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile nel cui distretto ha sede la società cooperativa, il quale dovrà provvedere entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto. Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.
--	--

	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 40 (Scioglimento anticipato) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 42 (Regolamenti) L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28. Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori; d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. Art. 44 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	

	genti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. F.to Serena Santagata F.to Pasqualino Franco Notaio - Impronta Sigillo	
--	--	--